**Regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145**

 **Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1937, n. 302**

Istituzione di una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei

bilanci degli enti comunali di assistenza.

**Articolo 1**

Con decorrenza dal 1 gennaio 1938 e` istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, da applicarsi nella misura di due centesimi per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali e comunali:

a) imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui redditi dei terreni e dei fabbricati; imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi agrari;

imposta complementare progressiva sui redditi; imposta sui celibi;

b) imposte di registro, di successione, di manomorta, ipotecarie;

c) imposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

L'addizionale considerata alla lettera a) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Nei confronti delle imposte di cui alla lettera b) l'addizionale viene applicata nella misura di due centesimi anche per le frazioni di lira con un minimo di cinque centesimi, trascurando poi, nelle liquidazioni maggiori, la frazione sino a due centesimi ed arrotondando a cinque centesimi quella superiore a tale cifra. (1)

-----

(1) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce

dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal

21.02.2009.

**Articolo 2**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e` istituito apposito capitolo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. Lo stanziamento di tale capitolo non potra` in ciascun esercizio eccedere il provento dell'addizionale di cui al precedente articolo.

Il Ministro per le finanze e` autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto. (1)

-----

(1) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce

dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal

21.02.2009.

**Articolo 3**

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per le erogazioni da disporsi sul fondo stanziato ai sensi del precedente articolo 2.

Il provvedimento sara` emanato osservando le forme di cui alla legge 31 gennaio 1926, n. 100. (1)

-----

(1) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce

dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal

21.02.2009.

**Articolo 4**

Con decorrenza dal 1 gennaio 1938 è abolita l'addizionale per fini di assistenza sociale istituita con Regio decreto legge 30 dicembre 1936, numero

2171

Il presente decreto sara` presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando i Ministri proponenti autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge. (1)

-----

(1) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce

dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal

21.02.2009.